

concorsero a produrli; siano poi od operai ausiliari
in proporzione del lavoro di ognuno effettivamente
te eseguito o sia dai salari loro pagati.

Articolo 18

Il fondo di riserva è costituito, oltre della quota
di utile menzionata nell'articolo precedente,
anno delle multe, dalle quote d'opioni dei soci
esclusi, dalle somme d'ammissioni e da tutti i pro-
venti straordinari.

Esso è destinato a coprire le perdite eventua-
li ed alla reintegrazione del capitale sociale.
Saranno pure devolute al fondo di riserva i di-
videndi non riposti in un triennio.

Articolo 19

La società è amministrata da un consiglio di am-
ministrazione composto di cinque membri; cioè
un presidente e quattro consiglieri; eletti dai
soci in assemblea generale, a scrutinio segre-
to ed a maggioranza di voti. Il medesimo durano
in carica quattro anni; da rinnovarsi metà ogni
due anni. Possono essere tutti rieletti; dei
consiglieri, chi avrà maggior voti, sarà anche vice
presidente.

Articolo 20

Il consiglio d'amministrazione:

- a) procede alle operazioni sociali, determinate nel pre-
sente statuto;
- b) a lui è affidata la direzione generale delle as-
sunzioni, l'adozione dei regolamenti interni e
dei servizi, salvo il riferimento all'assemblea
quando lo crederà conveniente agli interessi del-
l'amministrazione;
- c) forma i bilanci d'accordo col sindacato;
- d) stanza le spese d'amministrazione e le retribu-
zioni al segretario, lavoratori ed altri impiegati;
- e) stabilisce il servizio da computarsi al segre-
tario ed impiegati in genere;
- f) È facultato per l'incremento delle operazio-
ni sociali assumere, ove lo crederà opportuno,
prestiti che saranno garantiti da tutti i soci con
tutti i loro averi e solidariamente.
- g) Esercitare tutti gli atti d'ordinaria e straor-
dinaria amministrazione, che nel presente sta-
tuto non sono tassativamente enumerati.
- h) Potrà mutare ai soci, impiegati, amminis-
tratori e lavoratori in genere, inobbedienti, che
non potrà oltrepassare le lire cinque.
- i) deliberare sull'assunzione dei lavori.

Articolo 21

Il Casiere, segretario, impiegati e lavoratori,



N. 1. Amministratore